



Titolo

GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - PROCURA FEDERALE – INDAGINI - SEQUENZA TEMPORALE - AVVISI DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI – INVIO – PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA – SECONDO AVVISO DI CONCLUSIONE DELLE INDAGINI - NON È PRECLUSO - LIMITI

Descrizione

La sequenza temporale delle indagini, come prevista dal CGS, prevede: l'apertura delle indagini deve avvenire tramite iscrizione nel registro del fatto o dell'atto rilevante; le indagini devono chiudersi entro 60 giorni dall'iscrizione, salvo eventuali proroghe, là dove concesse; al deferito deve essere inviato, entro 20 giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini, un avviso di conclusione delle stesse, salvo richiesta di archiviazione, con assegnazione dei termini a difesa; a seguito della notifica dell'avviso, il deferito può chiedere di essere audito ovvero può inviare memorie; infine, ove ritiene ancora sussistenti gli estremi dell'illecito disciplinare, la Procura deve notificare l'atto di deferimento. Ne deriva che, ai sensi degli artt. 119, 123 e 125 CGS FIGC, il deferimento da parte della Procura federale deve essere: a) esercitato entro i termini di cui all'art. 119 e b) preceduto dall'avviso di conclusione indagini di cui all'art. 123. La Procura ha il potere di svolgere indagini fino alla scadenza del termine di cui all'art. 119 (fatte salve le ipotesi di proroga del termine), pena l'inutilizzabilità degli atti compiuti successivamente. Pertanto, posto che la suddetta inutilizzabilità è prevista solo in ipotesi di superamento del termine massimo di durata delle indagini, ne consegue che l'invio dell'avviso di conclusione delle stesse non implica l'esaurimento del relativo potere che permane, dunque, fino alla scadenza del citato termine. La *ratio* dell'avviso di conclusione delle indagini non è quella di dichiarare cessato il potere istruttorio della Procura ma quella, ben diversa, di realizzare una completa *discovery* delle prove finora raccolte a carico dell'indagato, così da consentire allo stesso di fornire (tramite audizione ovvero deposito di memoria) elementi idonei a giustificare la propria condotta ed, eventualmente, impedire un inutile deferimento. L'eventuale prosieguo dell'attività istruttorio da parte della Procura, successivamente all'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini, implica necessariamente l'obbligo di rispettare la ricordata sequenza procedimentale: comunicare un nuovo avviso di conclusione delle indagini (purché, come appena detto, entro il termine di cui all'art. 119) - così da poter nuovamente consentire all'indagato di avere contezza delle prove finora acquisite ed esercitare il proprio diritto di difesa - e mantenere una sostanziale corrispondenza di contenuti tra il nuovo avviso di conclusione delle indagini e l'eventuale atto di deferimento finale (nel caso di specie, la Procura federale, entro i termini previsti, ha ritirato la precedente comunicazione di conclusione delle indagini e ne ha presentato una nuova, seppure avente un contenuto in gran parte coincidente, cui hanno fatto seguito, nei termini previsti, le successive fasi procedurali, senza alcun pregiudizio del diritto alla difesa degli indagati, successivamente deferiti. Il Collegio ha pertanto dichiarato la legittimità del secondo avviso di conclusione delle indagini e del successivo deferimento).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 123/CFA/2022-2023/A

Presidente

Torsello

Relatore

Caso

Riferimenti normativi

artt. 119, 123 e 125 CGS

Provvedimenti

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0123 CFA del 21 giugno 2023 (A.C.R. Siena 1904 S.p.A.- Sig. Emiliano Montanari/Procura Federale)